

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO  
"ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - ONLUS"  
(Modello trasmesso da Regione Lombardia Conforme a 266/91 e 460/97)

**Art. 1 – Costituzione**

1.1. E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE PER LE IMMUNODEFICIENZE PRIMITIVE - ONLUS" (enunciabile brevemente AIP ONLUS), che in seguito sarà denominata l'associazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato", che le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione provinciale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Art. 2 – Sede**

2.1. L'Associazione ha sede presso la Cattedra di Clinica Pediatrica, Spedali Civili, Piazza Spedali Civili n. 1, Brescia.

La sede potrà essere trasferita a seconda delle esigenze operative, previa delibera da prendersi nei modi di legge.

2.2. L'Associazione potrà stabilire sezioni locali in tutto il territorio italiano al fine del miglior raggiungimento dei fini istituzionali preposti.

**Art. 3 – Scopo e Finalità**

3.1. L'Associazione non ha finalità di lucro. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

L'associazione, con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore:

1 assistenza sociale e socio sanitaria;

2 assistenza sanitaria;

3 formazione;

4 ricerca scientifica

per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzati nelle finalità istituzionali indicate di seguito.

3.2. L'Associazione ha la finalità di:

1. favorire la diffusione delle informazioni sulle Immunodeficienze Primitive nel sociale e nell'ambito delle diverse specializzazioni mediche e di medicina pubblica così come tra il personale paramedico e di assistenza;
2. promuovere interventi legislativi in ambito locale e nazionale a favore di soggetti affetti da immunodeficienze, anche in collaborazione con altre associazioni;
3. favorire una appropriata informazione dei pazienti e delle loro famiglie sullo stato di avanzamento della ricerca, della diagnosi e della terapia delle varie immunodeficienze primitive;
4. promuovere la ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della diagnosi e della terapia delle immunodeficienze primitive;
5. garantire ai pazienti ricoverati e/o in Day Hospital una assistenza ottimale per livello tecnico-scientifico, in un ambiente che rispetti e valorizzi la personalità del malato;
6. offrire un'assistenza morale e psicologica ai pazienti per i problemi quotidiani e burocratici, promuovere la solidarietà fra pazienti e favorirne l'incontro;
7. erogare liberalità ad altre organizzazioni non profit che abbiano fini istituzionali simili e a persone indigenti affette da IDP.

#### **Art. 4 – Patrimonio**

4.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote sociali;
2. contributi degli aderenti per le spese dell'organizzazione;
3. contributi di privati;
4. contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
5. contributi di organismi internazionali;
6. donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
7. entrate derivanti da convenzioni con enti locali;
8. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
9. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e/o connesse;
10. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
11. ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
12. finanziamenti per progetti da organismi nazionali e internazionali.

4.2. I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Segretario o del Tesoriere.

#### **Art. 5 – Soci Aderenti**

5.1. All'Associazione può iscriversi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, ogni persona fisica. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

L'iscrizione implica per gli associati l'accettazione dei fini dell'Associazione, del presente statuto e il versamento della quota associativa.

I ricercatori, gli scienziati e le persone che in qualche modo si sono distinte nel campo della ricerca scientifica, possono essere nominati soci onorari dal Consiglio Direttivo.

I soci onorari hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

5.2. Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

5.3. Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

5.4. Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

5.4.1. Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

5.4.2. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti dell'organizzazione.

5.4.3. Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissione volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per morosità da mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per indegnità da comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari.

La morosità nel versamento della quota sociale verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

I soci che intendono per qualsiasi causa recedere dall'Associazione dovranno presentare le loro dimissioni per iscritto entro il 30 ottobre di ogni anno; in mancanza di che saranno considerati tali anche per l'anno successivo.

5.4.4. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

## **Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti**

6.1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

6.2. Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di intervenire a congressi, formulare motivate proposte, sia in ordine allo statuto che per un migliore funzionamento ed assetto dell'Associazione;
- di collaborare con loro scritti e pubblicazioni a riviste edite dall'Associazione.

6.3. Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

6.4. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

### **Art. 7 - Organi Sociali dell'organizzazione**

7.1. Organi dell'organizzazione sono:

- l'Assemblea degli aderenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

### **Art. 8 - Assemblea degli aderenti**

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Organizzazione.

8.2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione. In mancanza dello stesso, l'assemblea nomina il proprio Presidente. L'assemblea stessa nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di accertare il diritto di intervento all'assemblea. Le assemblee si potranno tenere sia presso la sede dell'Associazione che altrove.

8.3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

8.4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma di partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti.

8.6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione.

8.7. L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati ed in seconda convocazione a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9. I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante delega scritta; ogni socio può essere portatore di non più di 5 deleghe.

### **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

9.1. Il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Le prestazioni fornite da parte dei componenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione sono gratuite; essi hanno diritto soltanto al rimborso delle spese documentate sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

9.2. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dello stesso dal più anziano di età dei presenti.

9.3. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e quando lo ritiene necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con parere consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. La delibera ha validità con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.4. Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione e redigere un regolamento interno;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di giugno successivo all'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipare a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con parere consultivo;
- nominare all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Qualora nel corso dell'incarico venga a mancare per qualsiasi causa un consigliere, il posto viene ricoperto dal primo dei non eletti nell'ultima graduatoria utile. In tal caso l'incarico al sostituto cessa insieme a quello del Consiglio di cui è stato parte per cooptazione. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio Direttivo può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea elettiva.

Nel caso in cui nel corso dell'incarico venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei consiglieri, deve essere convocata l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 – Presidente**

10.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

10.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

### **Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti**

11.1. Se deliberato in tal senso dall'Assemblea dei soci la gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri nominati dall'assemblea

dei soci, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

I revisori restano in carica per tre anni e sono rieleggibili; le loro prestazioni sono gratuite, essi hanno diritto solamente al rimborso delle spese documentate effettuate in ragione del loro incarico.

Ad essi spetta nelle forme e nei limiti d'uso il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Devono redigere la loro relazione all'assemblea, relativamente al bilancio consuntivo e, se previsto dall'assemblea, al bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 – Bilancio**

12.1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, con possibilità di rinvio secondo l'art. 2364 comma 2 del codice civile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori (se esistente) almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

12.2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

12.4. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10 del D.L. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

## **Art. 13 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento dell'organizzazione**

13.1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.



**Art. 14 – Sezioni Locali**

14.1. La presente associazione ricopre importanza a livello Nazionale; tutte le eventuali sezioni locali hanno l'obbligo di costituire al proprio interno un organo di controllo e di redigere i bilanci consuntivo e preventivo, così come previsto dall'art. 12 del presente statuto, facendolo pervenire entro il 15 aprile di ogni anno al Consiglio Direttivo Nazionale.

**Art. 15 - Norme di rinvio**

15.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al D.L. a dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

**Art. 16 - Norme di funzionamento**

16.1. Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.